

Comune di Biella

Variante parziale n.1/2015 al P.R.G.C. art. 17, c.5°, L.R. 56/77 e s.m.i. – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(...omissis...)

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R.56/77 e s.m.i., come modificata dalle L.R.3/2013 e 17/2013, la variante parziale n.1/2015 al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposta nel mese di giugno 2015 dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella, a firma dell'Arch. Alberto Cecca e costituita dai seguenti elaborati:

- **Relazione illustrativa;**
- **Stralcio Norme Tecniche di Attuazione**
- **Tav. 7.1 SUD - 7.2 EST – Planimetria di Piano - scala 1:5000;**
- **Tavv. 8.15 - 8.19 – 8.20 - 8.21 – Azzonamento di Piano – scala 1:2000;**

2 Di dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'art.17 della L.R. L.R.56/77, come modificata dalle L.R.3/2013 e 17/2013, che la presente variante parziale al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

3 Di dare atto che la presente variante parziale è redatta ai sensi all'art. 17, comma 5°, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e quindi soddisfa le seguenti condizioni (c.d. *Condizioni di classificazione*) e pertanto:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

4 Di dare atto che la capacità insediativa residenziale del PRG vigente è quella che risulta dai seguenti prospetti numerici, dai quali emerge anche il rispetto dei parametri di cui alle lettere c), d), e), f) del succitato comma 5 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

VERIFICA AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Modifiche che prevedono la variazione della capacità insediativa:

- Variante 5

zona RC/3

Sf totale= - 710 mq

Uf= 0,6 mq/mq

Sul var 2= mq 710*0,6 mq/mq = - 426 mq (pari a -8,52 ab)

Verifica

Capacità insediativa residenziale teorica a seguito della variante strutturale 1STR approvata con deliberazione CC n.47 del 27.04.2010 esecutiva in data 10.05.2010:

I. Capacità insediativa teorica delle aree a destinazione residenziale in territorio urbano (agglomerati e nuclei), escluse le aree residenziali ammesse in territorio agricolo, le case sparse e le residenze turistiche (art. 20):

a. immobili consolidati allo stato di fatto	ha = P	46742
b. immobili soggetti a restauro conservativo	ha = P	1024
c. aree di completamento	ha = P	5592
d. aree di ristrutturazione	ha = P	1351
d. aree di espansione	ha = P	<u>76</u>
tot ha = P		54785

II. Capacità insediativa in zone agricole = P 942

III. Capacità insediativa in complesso: Totale di I + II = P 55727

Sul residenziale variata nelle **precedenti varianti**:

• variante 1/2010	= -	385,05 mq	
• variante 1/2011	= -	811,25 mq	
• variante 1/2012	= +	<u>260,00 mq</u>	
totale precedenti varianti	= -	936,30 mq	(pari a - 18,7 ab)
Sul ridotta con la presente variante:	= -	426,00 mq	(pari a -8,5 ab)
Riduzione complessiva s.u.l.	= -	1.362,3 mq	(pari a - 27,2 ab)

Capacità insediativa aggiornata alla presente variante: 55.700 ab

Interventi assentiti in deroga mq 32,2 (pari a 0,64 ab) - autorizzati con DCC 69 del 7/10/2014

VERIFICA VARIAZIONE ATTREZZATURE DI LIVELLO COMUNALE AFFERENTI LA RESIDENZA

Il P.R.G.C. vigente quantifica gli standard per “servizi pubblici afferenti la residenza” secondo la capacità insediativa residenziale teorica di 55.662 abitanti; pertanto il fabbisogno di aree SP nel P.R.G.C. è il seguente:

FABBISOGNO MINIMO DI AREE A STANDARD PER SERVIZI PUBBLICI AFFERENTI LA RESIDENZA (ai sensi della L.R. 56/77, art. 21): 55.662 ab x 25 mq/ab = mq 1.391.550

VARIAZIONE MASSIMA CONSENTITA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, L.R. 56/77 CALCOLATA SULLA C.I.R.T. DI P.R.G.C. VIGENTE: 55.662 ab x 0,5 mq/ab = mq 27.831

Standard in P.R.G.C. vigente	mq 1.545.039
Le variazioni sono le seguenti:	
Area per servizi afferenti la residenza – S4	mq - 200
Saldo precedenti varianti:	mq - 1.462

Pertanto

Saldo variazione aree a standard $200 + 1.462 = 1.662 < \text{mq } 27.831$
Quindi il decremento previsto risulta ammissibile.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE A STANDARD „S“ A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIANTE:

$\text{mq } 1.545.039 - \text{mq } 200 = \text{mq } 1.544.839$

VERIFICA STANDARD „S“
 $\text{mq } 1.544.839 > \text{mq } 1.391.550$

VERIFICA DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5, LETTERA F) DELLA L.R. 56/77 RIFERITO AL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI PRECEDENTEMENTE APPROVATE E A EVENTUALI AUMENTI DI VOLUMETRIE O DI SUPERFICI ASSENTITE IN DEROGA:

Ai fini dell'adempimento di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i., si precisa che le modifiche oggetto della presente variante non riguardano incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, come si evince anche dallo schema riassuntivo "Riepilogo variazioni di azzonamento" del paragrafo ASPETTI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE, riportato nella Relazione illustrativa, in quanto:

Varianti 1-2

Varianti esclusivamente normative senza rilevanza quantitativa

Variante 3

Variante di translazione di s.u.l. tra lotti contigui a saldo complessivo invariato

Variante 4

Variante senza rilevanza quantitativa

Varianti 5-6

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal c.5 dell'art. 17, lettera f)

5 Di dare atto che, essendo oggetto della presente variante parziale, modifiche che non comportano nuove previsioni insediative, non viene allegata tra gli elaborati di variante la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall'art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativa alle c.d. *Condizioni localizzative*.

6 Di dare atto che, ai sensi della D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931 in esito alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, con determinazione n. 890 del 5/11/2015 a firma del presidente dell'organo tecnico comunale nonché dirigente del Settore Lavori Pubblici arch. Graziano Patergnani, si è esclusa la presente variante parziale dal processo di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

7 Di dare atto che la presente variante parziale è efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

8 Di trasmettere alla Provincia e alla Regione la presente deliberazione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.